# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Il **Municipio di Tenero-Contra**, richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), gli artt. 192 LOC e 44 RALOC

#### ordina:

## Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Tenero-Contra.

#### Art. 2 Definizione

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

#### Art. 3 Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- Strutture sportive o ricreative (raggio di 300 metri);
- Parchi gioco (raggio di 300 metri);
- Scuole (raggio di 300 metri);
- Chiese e luoghi di culto (raggio di 300 metri);
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 metri);
- Oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 metri).

### Art. 4 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni. La stessa entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco: Il Segretario:

f.to Marco Radaelli f.to Nicola Maggetti